Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 giugno 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1954, n. 302.

Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.

Art. 2.

La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi, alla ricostruzione dei fascicoli e delle scritture sulla base degli atti e dei documenti pervenuti dalle predette Intendenze o che vengano prodotti dagli interessati.

Art. 3.

Le richieste di operazioni su detti depositi, quando manchino gli elementi probatori relativi, debbono essere accompagnate da una dichiarazione, a firma autenticata da notaio per valori superiori a lire 10.000 o riconosciuta vera dal sindaco del Comune di residenza per valori fino a lire 10.000, nella quale siano specificate: le generalità ed il domicilio del proprietario del deposito nonchè della persona per conto della quale il deposito venne effettuato; l'ammontare del deposito e, se trattisi di deposito in effetti pubblici, la specie dei titoli depositati; la Tesoreria presso la quale venne eseguito il versamento o la consegna e la relativa data; la causale del deposito; la data fino alla quale la Intendenza ha provveduto al pagamento degli interessi; le operazioni effettuate sul deposito; i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni, gli atti di trasferimento ed altri eventuali impedimenti gravanti sul deposito stesso.

I richiedenti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno esplicitamente attestare che quanto da essi dichiarato corrisponde a verità e che si assumono le responsabilità civile e penale delle loro dichiarazioni. Essi dovranno inoltre unire, a corredo delle dichiarazioni stesse, le ricevute provvisorie, le polizze, le attestazioni di vigenza dei depositi ed ogni altro documento che sia in loro possesso e che all'operazione richiesta si riferisca. Ove l'interessato manchi dei documenti dei quali dovrebbe essere in possesso, egli dovrà indicarne e giustificarne le ragioni.

La Cassa, valutata l'attendibilità della dichiarazione e gli atti in suo possesso, ha facoltà di provvedere o meno all'operazione richiesta, sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolarmente notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, esplicheranno la loro efficacia giuridica, salve le decadenze e le prescrizioni che si fossero già verificate.

Tuttavia, in relazione agli atti che non fossero formalmente regolari, la Cassa, valutata la loro attendibilità, potrà invitare l'interessato a regolarizzare la richiesta, tenendo, frattanto, sospese le operazioni di disponibilità dei depositi. In tal caso, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'invito, la Cassa potrà procedere, senza alcuna responsabilità, alle operazioni stesse.

Art. 5.

Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1° luglio 1945.

Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonchè i documenti da rilegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.

Art. 6.

Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'art. 1 ed i relativi interessi si presumeranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

I provvedimenti ed i documenti già di competenza di autorità non più sottoposte territorialmente alla sovranità dello Stato italiano non sono necessari per operazioni su depositi esistenti nella Repubblica, osservandosi in tali casi le disposizioni della presente legge,

in quanto applicabili. Nei casi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 9.

In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al fine di ottenere la restituzione di un deposito, il pagamento degli interessi, od altra operazione a proprio vantaggio, fa false dichiarazioni, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non superiore a lire 100.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — TREMELLONI
VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 maggio 1954, n. 303.
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;

b) assumendo, per la divulgazione dei principî di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;

d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;

e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali:

a) il presidente;
b) il Consiglio centrale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori.

L'Ente ha, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e può istituire Delegazioni comunali.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo.

Art. 3.

Il presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonchè i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale.

Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'art. 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvederà a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento centrale e periferico dell'Ente medesimo, in conformità delle norme della presente legge.

Art. 5.

Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Ministro per l'interno, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli.

Con deliberazione motivata del Consiglio centrale, possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali.

Art. 6.

Tutte le cariche previste dall'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, comprese quelle di commissario e di ispettore, sono gratuite.

Ai componenti degli organi direttivi, ai commissari ed agli ispettori, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori del Comune di residenza,

possono essere corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria stabilita per i funzionari dello Stato di grado 6°.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, sono modificate come segue:

« 2) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

3) un diritto fisso di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia ».

Art. 8.

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — TREMELLONI — MARTINO — MEDICI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 25 maggio 1954, n. 304.

Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità a quanto stabilito nell'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1953.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell'articolo precedente, nonchè le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

Art. 3.

I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 25 maggio 1954, n. 305.

Ulteriore spesa di 300 milioni di lire, per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 1 miliardo autorizzata con l'art. 1 della legge 6 giugno 1952, n. 682, e la spesa di lire 100 milioni autorizzata con l'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 288, per intensificare l'attività di ricerche e di sperimentazione da parte delle Stazioni sperimentali per l'industria, nonchè per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali, sono aumentate a lire 1 miliardo e 400 milioni complessivamente.

Art. 2.

All'onere di 300 milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si farà fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 25 maggio 1954, n. 306.

Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla tariffa generale allegato *A* alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:

1) assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2;

2) assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.

Art. 2.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, sono esenti dall'imposta di cui all'art. 10 della tariffa allegato *A* alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo.

Art. 3.

Il testo dell'art. 54 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità del pari per terzi:

sulle prime lire 1000 . . . L. 20 —
su ogni lire 1000 in più . . . . » 10 —

Fideiussioni prestate a favore di terzi verso pubbliche Amministrazioni per periodi non superiori a due anni da aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

a) se prestate per un termine non superiore ad un anno:

sulle prime lire 1000 . . . L. 20 —
su ogni lire 1000 in più » 0,50

b) se prestate per un termine superiore ad un anno ma non a due:

sulle prime lire 1000 . . . . . L. 20 —
su ogni lire 1000 in più . . » 1 —

Norma speciale: l'imposta si applica giusta le norme stabilite dall'art. 53 della legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 307.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Salvatore, in frazione San Giusto, e di San Michele Arcangelo, in frazione Montepertuso, ambedue del comune di Murlo (Siena).

N. 307 Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 18 agosto 1953, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Salvatore, in frazione San Giusto, e di San Michele Arcangelo, in frazione Montepertuso, ambedue del comune di Murlo (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 308.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria di Lourdes, in contrada Bellocozzo del comune di Ragusa.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 24 maggio 1953, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria di Lourdes, in contrada Bellocozzo del comune di Ragusa e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 309.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma del Monte, in Racalmuto (Agrigento).

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma del Monte, in Racalmuto (Agrigento), e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare un legato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1954.

Nomina del presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Visti i propri decreti 23 settembre 1949 e 1° luglio 1953, concernenti, rispettivamente, la nomina e la conferma del sig. Antonio Zini a presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che a seguito dell'avvenuto decesso del sig. Antonio Zini si rende necessario procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ezio Villani è nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3016)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa fra i Trasportatori Latte della provincia di Bologna CO.TRA.L., con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione 3 dicembre 1953 dell'assemblea generale dei soci della Cooperativa fra i Trasportatori Latte della provincia di Bologna CO.TRA.L., con sede in Bologna, già in liquidazione volontaria, con la quale si dà mandato al proprio liquidatore di chiedere alla competente autorità amministrativa il procedimento della liquidazione coatta amministrativa dell'ente e la nomina del commissario liquidatore;

Vista la situazione patrimoniale della Società, in data 23 dicembre 1953, dalla quale risulta un attivo di L. 587.307 contro un passivo di L. 60.922.129,

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a' termini dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, per insufficienza di attività;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società Cooperativa fra i Trasportatori Latte della provincia di Bologna CO.TRA.L., con sede in Bologna, costituita con atto 21 marzo 1947 del notaio Bruno Orefice, già sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci 28 aprile 1953, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Maggio Calidori è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1954.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria,

Vista la nota n. 7633 del 24 marzo 1954, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Alessandria rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tale fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria è rinnovata come segue:

Frati dott. Carlo, Rota Giacinto e Ferraris ragioniere Agostino, in rappresentanza degli industriali;

Cattaneo Guido, Briolini Memo e Trampolo Gino, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 29 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2992)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio di Portofino, sito nell'ambito dei comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, contenente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno o di turismo;

Ritenuto che, a mente dell'art 2 della citata legge, i comuni di Recco, di Portofino, di Santa Margherita Ligure, di Rapallo sono stati riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno o di turismo e, come tali, per il disposto del successivo art 21 i relativi territori sono protetti dalla legge 21 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1936, col quale, su conforme parere della Consulta per la tutela delle bellezze naturali, il promontorio di Portofino, comprendente territori appartenenti ai comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli, viene sottoposto alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Ritenuto che lo stesso decreto Ministeriale 16 marzo 1936 venne affisso al pubblico, per la durata di mesi sei, nell'albo dei sopra nominati Comuni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche:

Ritenuto che la Commissione per le bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Genova, nell'adunanza del 18 luglio 1947, prendendo in esame il vincolo paesistico esistente nel promontorio di Portofino, ha espresso il parere di rinnovare il vincolo stesso e anzi di estenderlo in altre zone, anche urbane, dei comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli, atteso il loro notevole interesse pubblico, ed ha pertanto proposto che sia rinnovato ed esteso il vincolo d'insieme, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul promontorio di Portofino come appresso descritto e delimitato:

torrente Recco a Recco, la strada statale Aurelia dal ponte sul torrente Recco fino allo sbocco della Galleria di Ruta, dalla Galleria di Ruta alla Chiesa di San Lorenzo compresa una striscia di terreno a nord di m. 50, dalla Chiesa di San Lorenzo per la via secondaria vicinale di San Gioacchino e per la strada comunale Costa dei Merelli, e dalla strada comunale Oriondo e strada vicinale del Tombeo e strada comunale di San Lorenzo sino alla confluenza di questa con la strada Aurelia e da questa sino al ponte sul torrente Boate in comune di Rapallo e da questo torrente fino al mare;

Ritenuto che nel caso in esame, ricorrono gli estremi per la apposizione dell'accennato vincolo d'insieme, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul predetto promontorio di Portofino, in quanto, oltre a una ricca vegetazione arborea e a singolarità geologiche, esso possiede complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè quadri naturali e punti di vista o belvederi accessibili al pubblico da cui si gode la visione di gran parte della Riviera Ligure;

Ritenuto che è stato ottemperato a quanto disposto dall'art. 2 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, circa la pubblicazione dell'elenco degli immobili nell'albo dei comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli;

Decreta:

Il promontorio di Portofino, comprendente territori appartenenti ai comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli — qui appresso descritto e delimitato — ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute nella legge stessa, in quanto, oltre a una ricca vegetazione arborea e a singolarità geologiche, il promontorio predetto possiede complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè quadri naturali e punti di vista o belvederi accessibili al pubblico, da cui si gode la bellezza panoramica di gran parte della Riviera Ligure: torrente Recco a Recco, la strada statale Aurelia dal ponte sul torrente Recco fino allo sbocco della Galleria di Ruta, dalla Galleria di Ruta alla Chiesa di San Lorenzo compresa una striscia di terreno a nord di m. 50, dalla Chiesa di San Lorenzo per la via secondaria vicinale di San Gioacchino e per la strada comunale Costa dei Merelli, e dalla strada comunale Oriondo e strada vicinale del Tombeo e strada comunale di San Lorenzo sino alla confluenza di questa con la statale Aurelia e da questo torrente fino al mare.

Il presente decreto viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La competente Soprintendenza ai monumenti di Genova avrà cura che i comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli provvedano all'affissione al pubblico della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto nei rispettivi albi, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* per la planimetria della zona vincolata.

La stessa Soprintendenza ai monumenti comunicherà poi al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Genova

Elenco compilato nella seduta del 18 *luglio* 1947 *Verbale n.* 6

Promontorio di Portofino nella zona compresa

torrente Recco a Recco, la strada statale Aurelia dal ponte sul torrente Recco fino allo sbocco della Galleria di Ruta, dalla Galleria di Ruta alla Chiesa di San Lorenzo compresa una striscia di terreno a nord di m. 50, dalla Chiesa di San Lorenzo per la via secondaria vicinale di San Gioacchino e per la strada comunale della Croce e della Rimessa sino alla confluenza di quest'ultima con la statale Aurelia, quindi dalla strada comunale Costa dei Merelli, e dalla strada comunale Oriondo e strada vicinale del Tombeo e strada comunale di San Lorenzo sino alla confluenza di questa con la strada Aurelia e da questo sino al ponte sul torrente Boate in comune di Rapallo e da questo torrente fino al mare.

(2946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale solfurea denominata « Cantani »

Con decreto n. 608 del 31 maggio 1954 il sig. Raffaele Rosapepe fu Francesco, domiciliato in Contursi, è autorizzato a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale solfurea denominata « Cantani », che sgorga nel comune di Contursi.

Per l'imbottigliamento verranno usate bottiglie di vetro verdognolo da un litro e da mezzo litro, chiuse ermeticamente in modo da evitare adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Lo smercio deve effettuarsi solo nel territorio della provincia di Salerno e nelle Provincie confinanti.

Per contrassegnare le bottiglie verranno adottate etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 22×13, stampate su carta bianca con caratteri bleu scuri; la denominazione dell'acqua « Cantani » ed i contorni dei tre rettangoli interni saranno stampati in rosso.

Il rettangolo mediano riporta la seguente dicitura: « Acqua minerale naturale Contursi Solfurea carbonica Contursi (Salerno) »; nella parte inferiore il giudizio del prof. Giovanni Labranca dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma, in data 12 luglio 1953: « l'acqua è biologicamente pura per uso di bevanda ». Smercio autorizzato per le Provincie di Salerno e confinanti.

Nel rettangolo di sinistra sono trascritti i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita nell'agosto 1953 dal professore Mario Talenti dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Nel rettangolo di destra sono riportate le prescrizioni circa l'uso dell'acqua, dei professori Cantani, De Renzi, De Dominicis, e Graziani.

Nel bordo superiore sono citati gli estremi del presente decreto di autorizzazione, e in quello di destra la data dell'imbottigliamento.

Il tutto conforme all'esemplare unito al presente decreto.

(3007)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un residuo di area demaniale prossimo all'approdo di San Giorgio lungo il Po di Volano, in comune di Ferrara.

Con decreto del 23 novembre 1953, n. 1275, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un residuo di area demaniale prossimo all'approdo di San Giorgio lungo il Po di Volano, in comune di Ferrara, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 195, mappale n. 243, limitatamente ai subalterni *b* e *c*, della superficie di mq. 10.20, ed indicato nell'estratto catastale 24 settembre 1951 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3020)

Variante al piano di ricostruzione di Pisa riguardante la via tra piazza Solferino e via Nicola Pisano

Con decreto Ministeriale 14 giugno 1954, n. 1183, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Pisa riguardante la via tra piazza Solferino e via Nicola Pisano, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine del 21 novembre 1954 fissato dal decreto Ministeriale 19 novembre 1949.

(3021)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 164, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Giuseppe Lei il 16 giugno 1953 contro l'Istituto nazionale per il commercio estero avverso il provvedimento con il quale il predetto Istituto ha disposto il suo licenziamento con effetto dal 31 marzo 1953.

(3019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	635,75
» Firenze	624,78	633 —
» Genova	624,80	635 —
» Milano	624,80	635,75
» Napoli	624,75	635,60
» Palermo	624,78	635,80
» Roma	624,77	635,875
» Torino	624,75	633 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,80	635 —

Media dei titoli del 21 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,40
Id. 3,50 % 1902	63,80
Id. 3 % lordo	83,40
Id. 5 % 1935	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	82,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % 1936	94,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	635,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	8209	18.000 —	Prin Giovanni Giuseppe fu *Giovanni Stefano*, dom. in Cesana Torinese (Torino).	Prin Giovanni Giuseppe fu *Giacomo Stefano*, dom. in Cesana Torinese (Torino).
B. T. Q. 5% (1950)	3389	1.250 —	Bellabarba *Adele* e Annetta fu Espartero, eredi indivise, in parti uguali, dom. a Ragusa, vincolato.	Bellabarba *Adelaide* e Annetta fu Espartero, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1960)	326	1.000 —	Buzzi Teresa di Pio, dom. in Salerno.	Buzzi Teresa di Pio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Salerno.
Id.	327	1.000 —	Buzzi Clara di Pio, dom. in Salerno.	Buzzi Clara di Pio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Salerno.
Rendita 5% (1935)	229143	1.585 —	Mistruzzi Elena Carlotta fu Francesco, moglie di *De Fabris Isnardis* Aquilio fu Alessandro, dom. a Trieste.	Mistruzzi Elena Carlotta fu Francesco, moglie di *De Fabris* Aquilio fu Alessandro, dom. a Trieste.
P. R. 3,50% (1934)	478881	623 —	*Piovani* Natalina fu Lino, minore sotto la patria potestà della madre Volpi Anna fu Francesco, vedova Piovani, dom. a Palazzolo sull'Oglio (Brescia).	*Piavani* Natalina fu Lino, ecc., come contro.
Rendita 5% (1935)	160877	755 —	Frisone *Carlo* fu Pietro, minore sotto la tutela di Albertelli Carlo fu Giovanni, dom. ad Acqui (Alessandria).	Frisone *Giuseppe Carlo* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	162439	3.100 —	Priolo Ottavia fu *Domenico*, nubile, dom. a Cremolino.	Priolo Ottavia fu *Eustacchio*, nubile, dom. a Cremolino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2732) Roma, addì 29 maggio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, della estensione di ettari 800 circa, compresa nel comune di Greci, delimitata dai seguenti confini:

nord strada provinciale Greci-Faeto, strada vicinale Rovitello, strada Fontana Molino e strada vicinale Cavallaro;

est: confine intercomunale con Orsara di Puglia e strada comunale Trainera;

sud: confine intercomunale con Montaguto, strada vicinale Bosco e torrente Montemiglio Porcini;

ovest: strada vicinale Crepacore fino ad incontrare la strada provinciale Greci-Faeto.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 1850 circa, compresa nel comune di Monterosso Grana, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale, dal bivio Levata al confine col comune di Pradleves;

ovest: confine del comune di Pradleves, dalla strada provinciale al monte Bram, confine col comune di Demonte, dal monte Bram al monte Prapian;

sud: confine con il comune di Demonte, dal monte Prapian al colle dell'Ortiglia;

est: vallone dell'Ortiglia, strada comunale di Santa Lucia, strada comunale del Saretto fino al bivio Levata.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, dell'estensione di ettari 944 circa, compresa nei comuni di Licciana Nardi e Bagnone, delimitata dai seguenti confini:

strada carrozzabile Aulla-Linari, dal ponte del canale della Caprareccia alla località Maestà de' Saldi, indi crinale del monte a sud-est, tocca la frazione di Varano aggirandola esternamente e dalla parte superiore di questa, strada comunale mulattiera, raggiunge la frazione di Ripola che lascia extra zona; da Ripola crinale naturale del terreno fino al monte Poretto a confine col comune di Bagnone; da qui canale di Verbrugnola fino al torrente Mongiola per il tratto fino a dove è intersecato dalla strada comunale mulattiera che da Collesino va a Pastina; detta mulattiera fino sotto Pastina e da questa località, sempre detta mulattiera, fino alla sorgente del canale di Ponti; quindi, ancora strada esistente, fino al canale della Serra e la costa di Camilone; da qui alla località

il Pradaccio; nuovamente strada mulattiera a nord della frazione di Lusana, interseca il torrente Civiglia per raggiungere il monte Poretto; dal ponte della strada provinciale Aulla-Linari, canale della Caprareccia, fino a raggiungere la sorgiva ovest del predetto canale; crinale del monte aggirando e chiudendo nella zona tutta la superficie del monte Poretto.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, dell'estensione di ettari 1400, compresa nel comune di Pontremoli, delimitata dai seguenti confini

dalla foce o valico fra monte Pelata e monte Grottamora sul confine interprovinciale Massa-Carrara-Parma; canale delle Mandrie fino ad incontrare la mulattiera Montelungo-Piani del Madro-Villavecchia di Succisa; quest'ultima fino a casa Brugnarei, quindi sentiero che porta alla cascina Chioccia, da qui fino al crinale divisore dalla vallata del torrente Verde e torrente Verdesina, quindi canale della Molesola fino alla località Casalecchio; da qui costruenda nuova strada provinciale Pontremoli-Grondola-Braia-Bratto fino ad incontrare il rio Valignano, quindi detto rio fino alla località Molinacci, indi a nord-ovest confine dei terreni demaniali di proprietà del comune di Pontremoli detti « La Groppola », fino al bivio della strada in località Piana degli Stoppi, quindi mulattiera dell'aia del Magnano o della Cornice fino alla località il « Frassino »; da qui crinale spartiacque che segue il confine territoriale delle due provincie di Massa-Carrara e Parma fino al punto di partenza.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 2800 circa, compresa nei comuni di Cuneo, Centallo, Castelletto Stura, Montanera, Fossano e Sant'Albano Stura, delimitata dai seguenti confini

canale irrigatorio di Benevagienna, dalla sua presa sotto il viadotto ferroviario sullo Stura fino al ponte della strada vicinale Tetto Conte; da tale ponte strada vicinale di Tetto Conte fino al suo sbocco nella strada provinciale Cuneo-Sant'Albano Stura; strada provinciale Cuneo-Sant'Albano Stura fino alla strada vicinale della centrale idroelettrica di Stura; strada vicinale della centrale idroelettrica di Stura; linea normale attraversante il torrente Stura fino alla strada vicinale della cascina Negro; strada vicinale della cascina Negro fino alla strada provinciale Fossano-Cuneo; strada provinciale Fossano-Cuneo fino all'incrocio con la statale n. 20; strada statale n. 20 fino a Madonna dell'Olmo; strada statale n. 22 dalla Madonna dell'Olmo fino all'incrocio della strada che porta al Santuario di Madonna della Riva; strada al Santuario Madonna della Riva fino alla linea ferroviaria Cuneo-Mondovì; linea ferroviaria Cuneo-Mondovì dal Santuario di Madonna della Riva fino al viadotto ferroviario sullo Stura (compreso).

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, dell'estensione di ettari 310 circa, compresa nel comune di Tresana, delimitata dai seguenti confini:

nord: canale « Ferdana »;
sud: torrente Osca;
est: fiume Magra;
ovest: canale di « Sermezzana » e sentiero di « Felgara ».

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, dell'estensione di ettari 900 circa, compresa nel comune di Villafranca Lunigiana, delimitata dai seguenti confini:

nord: canale della Magnolia;
nord-est: località Foresto, Sterpilla e Battalasco;
est: torrente Carpina;
sud: località bosco di Fornoli;
ovest: strada statale n. 62 della Cisa.

(3000)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Casanova Lerrone (Savona), dell'estensione di ettari 536, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
nord: confini con la provincia di Imperia, da monte Boschetto alla mulattiera Degolla-Casanova;
est: mulattiera Degolla-Casanova fino alla strada provinciale;
sud: strada provinciale Casanova-Degna-Vellego fino a Mucchio Pietre;
ovest: da monte Mucchio Pietre a monte Boschetto.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Fara d'Adda, Canonica d'Adda e Pontirolo Nuovo (Bergamo), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
ovest: Roggiola Melzi, dal punto di incontro con la strada comunale Canonica-Portirolo fino al canale Vignola che dalla stessa si diparte; da qui detto canale fino al punto di incontro con la strada comunale Fara d'Adda-Treviglio; indi strada campestre che tocca la roggia Nuova, quindi ancora la roggia Melzi fino alla cascina Badalasca;
sud: dalla cascina Badalasca, strada comunale per Treviglio fino al punto di incontro colla roggia Nuova;
est: dal punto di incontro predetto, prima la roggia Nuova, poscia la roggia Vignola fino al punto di incontro colla strada comunale Canonica-Pontirolo;
nord: strada predetta, dal punto di incontro colla roggia Vignola al punto di incontro colla roggiola Melzi.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Villanova d'Albenga (Savona), dell'estensione di ettari 301, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
nord: rio Aiveglia;
est: ponte Aiveglia, strada provinciale Garzi;
sud: strada provinciale per Ortovero fino all'incrocio strada per Vendone;
ovest: linea elettrica pali bianchi.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Vigarano Mainarda (Ferrara), dell'estensione di ettari 389, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
nord: canal Bianco;
sud: canal di Burana;
est: proprietà Camaioli Bice;
ovest: comune di Bondeno.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Finale Ligure, frazione Perti (Savona), della estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
nord: mulattiera Campo Grande;
est: strada 5 Campanili, Valle fino al congiungimento con Campo Grande;
sud: terreni retrostanti Chiesa di Perti;
ovest: limite terreni villa Chiazzari fino al congiungimento con Campo Grande.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Bondeno (Ferrara), dell'estensione di ettari 917, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
nord: colletlore di Burana, da Bondeno al Follo;
sud: diversivo di Panaro, dall'idrovoro predetto all'argine traversagno;
est: fiume Panaro, da Bondeno all'idrovoro di Santa Bianca;
ovest: argine traversagno; cavo Poretto; cavo Cavalletta fino alla chiavica Ribolla presso il canale di Burana.

(2999)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di diciannove tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni:

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di diciannove tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1954
Registro n. 10 Difesa-Marina, foglio n. 267. — BONATTI

Notificazione di concorso per la nomina di diciannove tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli per la nomina di diciannove tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

Art 2.

Gli esami di concorso avranno luogo nella sede ed alla data che saranno stabilite dal Ministero e saranno comunicate in tempo utile con avviso personale, ai singoli concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Detti limiti sono elevati di cinque anni ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65, ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere fra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio e 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere buona; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche lievi.

Contro il risultato della visita medica non sono ammessi i ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 200 dovranno pervenire al Ministero difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere.

Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

5) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

6) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

7) certificato di stato libero, se trattasi di ammogliato copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

8) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

9) certificato di buona condotta;

10) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 13 e 14 delle annesse « istruzioni ». Per gli incarichi professionali disimpegnati dagli ufficiali medici di complemento, nonchè per il tirocinio dagli stessi seguito presso le Scuole di sanità militare, dovranno essere prodotti certificati, in carta legale, rilasciati dalle competenti autorità militari;

11) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili e i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

12) fotografia recente del candidato provvista della prescritta marca da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 7), 8) e 9) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 8) e 9) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 5 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali; un professore di lingue estere;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa centrale della Marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 7.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 8.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 9.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e d'istruzione militare e marinaresca, presso la Scuola di sanità militare marittima, della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 10.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima.

Roma, addì 30 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono cinque, e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) prova scritta di patologia speciale medica;

b) prova scritta di patologia speciale chirurgica;

c) prova orale e pratica di semeiotica e clinica medica;

d) prova orale e pratica di semeiotica e clinica chirurgica;

e) prova orale e pratica di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza.

I programmi sui quali verteranno gli esami sono quelli indicati nelle istruzioni generali.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e i diplomi originali dei titoli di carriera, specificando le lingue estere su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza *che ove, senza giustificati motivi, qualche* candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali, concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni *dapprima a quella* segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 60.

Art. 13.

Successivamente si procederà alle prove facoltative cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a due punti.

Art. 14.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera. Sono titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato:

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali e Istituti scientifici, o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a due punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi sugellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

6) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova sarà sorteggiata volta per volta; ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 5 estrarranno ciascuno un numero che sarà corrispondente a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 5).

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite sul cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazioni — Emorragia — Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice della mano.

2) Generalità sulle suture dei tessuti — Soccorsi d'urgenza nelle fratture — Cura radicale dell'ernia inguinale o dell'ernia crurale.

3) Tenoplastiche e tenorafie — Trasfusione di sangue e plasma — Legatura dell'arteria poplitea.

4) Generalità sulle ferite dei tessuti molli — Trattamento dello chock traumatico — Amputazione della gamba al 3° medio.

5) Rachianestesia — Ustioni e loro trattamento — Legatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

6) Generalità sulla sindrome da schiacciamento — Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento — Legatura dell'arteria carotide primitiva.

7) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare — Generalità sul trattamento delle lussazioni — Amputazione del braccio al 3° medio.

8) Generalità sulla sutura dei nervi — Trattamento d'urgenza nelle fratture osteo-articolari — Legatura dell'arteria ascellare alla 3ª porzione.

9) Anestesia locale e tronculare — Primi soccorsi nei traumi aperti o chiusi del torace — Legatura dell'arteria omerale al 3° medio del braccio.

10) Sindrome addominale acuta — Lussazioni e fratture del ginocchio e relativo trattamento — Amputazione dell'avambraccio al 3° inferiore.

11) Generalità sulla legatura delle arterie — Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca — Legatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

12) Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali — Le complicazioni settiche delle ferite — Disarticolazione carpo-metacarpica delle ultime 4 dita della mano.

13) Asfissia per annegamento — Anestesia generale endovenosa — Tracheotomia.

14) Primo trattamento dei congelati — Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche — Legatura dell'arteria tibiale posteriore, al 3° medio della gamba.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Art. 22.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 30 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

(3013)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto in prova (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale degli aiutanti disegnatori dell'Amministrazione militare marittima.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre dello stesso anno, registro n. 18, foglio n. 123, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto, nel ruolo del personale degli aiutanti disegnatori dell'Amministrazione militare marittima, ripartiti nei seguenti Servizi:

I Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti n. 4;

II Servizio delle armi ed armamenti navali: posti n. 4;

III Servizio del genio militare per la marina: posti n. 2;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 15, foglio n. 379, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 26 con allegate le graduatorie dei candidati che hanno superato gli esami del concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito formate dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale degli aiutanti disegnatori dell'Amministrazione militare marittima, per i Servizi rispettivamente indicati, indetto con decreto Ministeriale 20 novembre 1952:

I. — *Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*
posti messi a concorso n. 4

Maio Vincenzo, combattente	punti	18,22
Fabiano Ernesto		17,80
Innocenti Enrico	»	17,76
Coccia Mario	»	17,73
Inversi Carlo, combattente		17,33
Buscaglione Adeonte	»	17,09
Gargiulo Antonio	»	16,93
Reboa Giulio	»	16,65
Corvino Nino	»	16,52
Citarella Armando, figlio di invalido di guerra	»	16,14
Bisaccia Francesco	»	16,13
Zitti Silvano		16,12
Pulcinelli Cartesio, combattente	»	16,11
Casulli Francesco	»	16,09
Nocera Andrea, combattente	»	16
Morucci Arturo	»	15,84
Ruggiero Tullio	»	15,84
Prisco Elio	»	15,82
Arselli Gualtiero	»	15,73
Carotenuto Ferdinando, partigiano combattente	»	15,51
Carenza Eugenio, combattente	»	15,51
Corso Aldo	»	15,33
Taranto Claudio	»	15,22
Paradiso Alfredo	»	14,91
Cantobelli Giuseppe	»	14,67
Olino Antonio, orfano di guerra	»	14,56
Antenozio Ugo	»	14,33
Canese Luigi, combattente	»	13,78

II. — *Servizio delle armi ed armamenti navali*
posti messi a concorso n. 4

Terrone Antonino	punti	17,70
Coccia Mario	»	17,64
Maggetti Luigi	»	17,54
Innocenti Enrico	»	17,32
Corvino Nino	»	17,23
Pulcinelli Cartesio, combattente	»	17,18
Corsi Alfredo	»	16,98
Buscaglione Adeonte	»	16,92
Dapiran Sergio, profugo giuliano	»	16,62
Inversi Carlo, combattente	»	16,59
Maio Vincenzo, combattente	»	16,53
Paradiso Alfredo	»	16,33
Gargiulo Antonio	»	16,28
Reboa Giulio	»	16,20
Salierno Biagio	»	15,95
Zuccari Gino	»	15,73
Cecchinelli Sauro	»	15,64
Arselli Gualtiero	»	15,56
Carenza Eugenio, combattente	»	15,16
Lo Sardo Carlo . . .	»	15,11
Ruggiero Tullio	»	15,04

Zitti Silvano punti 14,88
Morucci Arturo » 14,78
Olino Antonio, orfano di guerra » 14,56
Prisco Elio » 14,22
Caridi Saverio » 14,11
Canese Luigi, combattente » 13,33

III. — *Servizio del genio militare per la marina*
posti messi a concorso n. 2

Maggetti Luigi punti 18,25
Coccia Mario » 17,11
Innocenti Enrico » 16,96
Salierno Biagio » 16,84
Reboa Giulio » 16,65
Chiummariello Alfredo, figlio di invalido di guerra » 16,40
Buscaglione Adeonte » 16,38
Maio Vincenzo, combattente » 16,37
Inversi Carlo, combattente » 16,33
Gargiulo Antonio » 16,31
Corsi Alfredo » 16,18
Fazio Silvano » 16,14
Pulcinelli Cartesio, combattente » 16,11
Bisaccia Francesco » 16,04
Fabiano Ernesto » 15,67
Ruggiero Tullio » 15,56
Terrone Antonino » 15,48
Corvino Nino » 15,19
Nocera Andrea, combattente » 15,11
Renzulli Alessandro, figlio di invalido di guerra » 14,87
Citarella Armando » 14,81
Taranto Claudio » 14,77
Arselli Gualtiero » 14,75
Zuccari Gino » 14,67
Caridi Saverio » 14,55
Paradiso Alfredo » 14,55
Zitti Silvano » 14,43
Parisi Marcello » 14,29
Olino Antonio, orfano di guerra » 14,11
Canese Luigi, combattente » 14,04
Antenozio Ugo » 13,98

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, per i servizi sottoindicati:

I. — *Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*

1. Maio Vincenzo, combattente punti 18,22
2. Fabiano Ernesto » 17,80
3. Innocenti Enrico » 17,76
4. Inversi Carlo, combattente » 17,39

II. — *Servizio delle armi ed armamenti navali*

1. Terrone Antonino punti 17,70
2. Coccia Mario » 17,64
3. Pulcinelli Cartesio, combattente » 17,18
4. Dapiran Sergio, profugo giuliano » 16,62

III. — *Servizio del genio militare per la marina*

1. Maggetti Luigi, punti 18,25
2. Maio Vincenzo, combattente » 16,37

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei per i Servizi sottoindicati:

I. — *Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*

1. Coccia Mario punti 17,73
2. Buscaglione Adeonte » 17,09
3. Gargiulo Antonio » 16,93
4. Reboa Giulio » 16,65
5. Corvino Nino » 16,52
6. Citarella Armando, figlio di invalido di guerra » 16,14
7. Bisaccia Francesco » 16,13
8. Zitti Silvano » 16,12
9. Pulcinelli Cartesio, combattente » 16,11
10. Casulli Francesco » 16,09
11. Nocera Andrea, combattente » 16 —
12. Morucci Arturo, nato il 23 gennaio 1928 punti 15,84
13. Ruggiero Tullio, nato il 4 agosto 1930 » 15,84
14. Prisco Elio » 15,82
15. Arselli Gualtiero » 15,73
16. Carotenuto Ferdinando, partigiano combattente, avventizio » 15,51
17. Carenza Eugenio, combattente » 15,51
18. Corso Aldo » 15,33
19. Taranto Claudio » 15,22
20. Paradiso Alfredo » 14,91
21. Cantobelli Giuseppe » 14,67
22. Olino Antonio, orfano di guerra » 14,56
23. Antenozio Ugo » 14,33
24. Canese Luigi, combattente » 13,78

II. — *Servizio delle armi ed armamenti navali*

1. Maggetti Luigi punti 17,54
2. Innocenti Enrico » 17,32
3. Corvino Nino » 17,23
4. Corsi Alfredo » 16,98
5. Buscaglione Adeonte » 16,92
6. Inversi Carlo, combattente » 16,59
7. Maio Vincenzo, combattente » 16,53
8. Paradiso Alfredo » 16,33
9. Gargiulo Antonio » 16,28
10. Reboa Giulio » 16,20
11. Salierno Biagio » 15,95
12. Zuccari Gino » 15,73
13. Cecchinelli Sauro » 15,64
14. Arselli Gualtiero » 15,56
15. Carenza Eugenio, combattente » 15,16
16. Lo Sardo Carlo » 15,11
17. Ruggiero Tullio » 15,04
18. Zitti Silvano » 14,88
19. Morucci Arturo » 14,78
20. Olino Antonio, orfano di guerra » 14,56
21. Prisco Elio » 14,22
22. Caridi Saverio » 14,11
23. Canese Luigi, combattente » 13,33

III. — *Servizio per il genio militare della marina*

1. Coccia Mario punti 17,11
2. Innocenti Enrico » 16,96
3. Salierno Biagio » 16,84
4. Reboa Giulio » 16,65
5. Chiummariello Alfredo, figlio di invalido di guerra » 16,40
6. Buscaglione Adeonte » 16,38
7. Inversi Carlo, combattente » 16,33
8. Gargiulo Antonio » 16,31
9. Corsi Alfredo » 16,18
10. Fazio Silvano » 16,14
11. Pulcinelli Cartesio, combattente » 16,11
12. Bisaccia Francesco » 16,04
13. Fabiano Ernesto » 15,67
14. Ruggiero Tullio » 15,56
15. Terrone Antonino » 15,48
16. Corvino Nino » 15,19
17. Nocera Andrea, combattente » 15,11
18. Renzulli Alessandro, figlio di invalido di guerra » 14,87
19. Citarella Armando » 14,81
20. Taranto Claudio » 14,77
21. Arselli Gualtiero » 14,75
22. Zuccari Gino » 14,67
23. Caridi Saverio, nato il 7 gennaio 1930 » 14,55
24. Paradiso Alfredo, nato il 10 giugno 1930 » 14,55
25. Zitti Silvano » 14,43
26. Parisi Marcello » 14,29
27. Olino Antonio, orfano di guerra » 14,11
28. Canese Luigi, combattente » 14,04
29. Antenozio Ugo » 13,98

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1954
Registro n. 10, foglio n. 118

(2975)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 31238 in data 31 dicembre 1950, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Carovigno ed Oria;

Visto il successivo decreto n. 9014 in data 28 febbraio 1954, con cui veniva stralciata dal bando stesso la condotta medica del comune di Carovigno;

Visti gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice e ritenutili regolari;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per il posto di medico condotto vacante in provincia di Brindisi al 30 novembre 1950, e precisamente nel comune di Oria, dichiarati idonei:

1. Polito Ettore	punti	94,375	su 150
2. Cacudi Alberto	»	93,445	»
3. Re Angelo	»	80,176	»
4. De Vincenti Angelo	»	75,500	»
5. Leo Samuele	»	74,961	»
6. Cavallo Ettore	»	71,328	»
7. Fiore Angelo	»	70,590	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Brindisi, addì 28 maggio 1954

Il prefetto: DONATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 13429 in data 28 maggio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il posto di medico condotto vacante in provincia di Brindisi al 30 novembre 1950;

Viste le domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari condotti al servizio dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il seguente concorrente è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto vacante in provincia di Brindisi al 30 novembre 1950, nella sede a fianco segnata:

Polito dott. Ettore: comune di Oria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Brindisi, addì 28 maggio 1954

Il prefetto: DONATO

(2917)

PREFETTURA DI ROMA

Variante alla graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche nella provincia di Roma

Con decreto prefettizio n. 5946 del 10 giugno 1954, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 48 del 18 giugno 1954, il concorrente farmacista Melchiorre Candino fu Melchiorre è stato ammesso « con riserva » al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche nella provincia di Roma, bandito il 1° giugno 1948, giusta l'ordinanza del 28 aprile 1954 della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Il medesimo concorrente è stato graduato con punti 56,45 su 150.

Roma, addì 10 giugno 1954

Il prefetto: BINNA

(2986)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel consorzio fra i comuni di Ribera e Calamonaci.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 46677/3 in data 24 dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel consorzio fra i comuni di Ribera e Calamonaci alla data del 30 novembre 1949:

Visto il proprio decreto n. 46678/3 in data 24 dicembre 1953, con il quale il dott. Marchese Ragona Calogero fu Diego è stato dichiarato vincitore del concorso di cui sopra ed assegnato alla condotta veterinaria del consorzio predetto;

Ritenuto che lo stesso dott. Marchese Ragona Calogero deve considerarsi decaduto dalla nomina al posto in parola, avendo accettato, in data 14 maggio 1954, quello della condotta veterinaria di Ravanusa, di cui è stato dichiarato vincitore con decreto n. [illegible]/3 del 14 maggio 1954;

Vista la dichiarazione in data 21 maggio 1954, con la quale il dott. Corsentino Mariano fu Michele, che nella graduatoria segue il dott. Marchese Ragona Calogero, ha accettato il posto di veterinario condotto del consorzio di che trattasi;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 46678/3 del 24 dicembre 1953, il dott. Corsentino Mariano fu Michele è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto prefettizio n. 789/3 del 10 febbraio 1950 ed assegnato alla condotta veterinaria del consorzio fra i comuni di Ribera e Calamonaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei comuni di Ribera e di Calamonaci.

Agrigento, addì 31 maggio 1954

Il prefetto: DE VITO

(2967)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.